

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Fino al 31 dicembre 1992 al più tardi, è concessa una restituzione all'esportazione di carpe dei codici NC 0302 69 11 e 0303 79 11 originarie dei territori dell'ex Repubblica democratica tedesca e destinate a taluni paesi terzi.

2. La restituzione è fissata, per un periodo di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, a 780 ECU/t per un quantitativo massimo di 2 500 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 15 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*